

Provincia di Udine

Regolamento per la concessione di anticipazioni di cassa a sostegno dei Comuni

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 24/03/2003 con delibera n. di prot 24221/03; in vigore dal 24/03/2003.

INDICE

Art. 1 Finalità	pag. 2
Art. 2 Forme di realizzazione e promozione	pag. 2
Art. 3 Durata dell'anticipazione	pag. 2
Art. 4 Costituzione del fondo per le anticipazioni di cassa	pag. 2
Art. 5 Disciplina dei rimborsi	pag. 3
Art. 6 Garanzie	pag. 3
Art. 7 Disposizioni finali	pag. 3

Art. 1
Finalita'

L'Amministrazione Provinciale, in attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in applicazione dell'art. 19, punto 2 della stessa fonte normativa, promuove e realizza opere ed interventi di rilevante interesse economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale e sportivo.

Art. 2
Forme di realizzazione e promozione

La realizzazione e la promozione delle opere e degli interventi, individuati all'articolo precedente, avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

1. provvedendo all'esecuzione direttamente;
2. concedendo contributi in conto capitale e/o in conto interessi a favore dei Comuni singoli ed associati, nonché di Organismi pubblici con prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 e con strumenti di finanziamento specifici;
3. concedendo anticipazioni di cassa "temporanee" a favore dei soggetti indicati al precedente comma 2;

Art. 3
Durata dell'anticipazione

Le anticipazioni di cassa previste al punto 3 del precedente articolo potranno avere esclusivamente carattere temporaneo e saranno finalizzati a favorire la realizzazione di progetti finalizzati, già ammessi al contributo da organismi di finanziamento pubblici, quali l'Unione Europea, lo Stato, la Regione o altri Istituti comunque abilitati.

Le anticipazioni di cassa concesse dovranno essere rimborsate dagli Enti beneficiari immediatamente una volta ricevuto il corrispondente accredito dall'Ente o dall'istituto finanziatore principale dell'intervento.

Il rimborso dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre cinque giorni dalla disponibilità dell'accredito nella Tesoreria dell'Ente beneficiario.

La restituzione dell'anticipazione dovrà avvenire prontamente, a semplice richiesta, qualora la Provincia abbia urgenti necessità di cassa.

Art. 4
Costituzione del fondo per le anticipazioni di cassa

L'importo del fondo di cui al comma precedente verrà determinato annualmente con provvedimento della Giunta Provinciale in relazione alle opere ed agli interventi meritevoli di promozione e compatibilmente con le esigenze finanziarie della Provincia. Per il primo anno il fondo è determinato in 2.000.000 di Euro.

Art. 5
Disciplina dei rimborsi

Per le anticipazioni la cui durata non supera i sei mesi, gli Enti beneficiari dovranno restituire il capitale ricevuto maggiorato degli interessi di deposito eventualmente maturati.

A questo fine, il beneficiario sarà tenuto ad apportare al proprio bilancio di previsione apposita variazione, istituendo di conseguenza un deposito vincolato fruttifero presso la propria Tesoreria.

Per le anticipazioni la cui durata supera i sei mesi, gli Enti beneficiari sono tenuti a rimborsare all'Amministrazione Provinciale oltre al capitale anche una quota di interessi rapportata al tasso attivo di deposito praticato dal Tesoriere Provinciale.

Art. 6
Garanzie

Gli Enti richiedenti le anticipazioni dovranno impegnarsi all'atto della richiesta o, comunque, non oltre la data di perfezionamento del procedimento, a rilasciare le seguenti garanzie:

- a) dimostrare di aver effettuato apposita previsione di bilancio relativa al rimborso del debito corrispondente alla somma ricevuta in anticipazione;
- b) dimostrare di aver effettuato apposita previsione di bilancio relativa al rimborso degli interessi maturati;
- c) presentare apposita polizza fidejussoria, rilasciata da istituto di credito abilitato pari all'importo ricevuto in anticipazione maggiorato del 5%. La polizza dovrà prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 2. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Provinciale;
 3. la validità per almeno 90 giorni oltre la durata fissata per la restituzione dell'anticipazione.

Art. 7
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge generale, del Testo Unico 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali e del Codice Civile in materia di obbligazioni.